



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 76 – 17 DICEMBRE 2025

Riunione del 10/12/2025

43.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEL TESSERATO:

- Sig. **SGUEGLIA PASQUALE**

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice Presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

Con atto di deferimento del 23 settembre 2025, la Procura Federale chiedeva a questo Tribunale di procedere nei confronti del tesserato:

- **Sgueglia Pasquale**, per aver, in violazione degli artt. 18 e 20 Statuto Fipav, 18 R.A.T., 1 e 74 Reg. Giur. 1 e 5 Codice Etico Federale, 1 e 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, in data 23.07.2025, pubblicato sulla propria pagina Facebook frasi gravemente volgari ed offensive e, comunque, lesive della persona e del decoro professionale del dirigente Orefice Antonio, Presidente del sodalizio Asd Centro Volley Orta, e del prof. Orefice Mariano, direttore della Scuola Federale di Pallavolo, dal seguente tenore letterale: “...entrambi non valgono 1€questa società chiamiamola così di c...a.....merde”.

Contestata l'aggravante di cui alla lettera F dell'art. 102 Reg. Giur.

Il Collegio

OSSERVA

La Procura Federale ha aperto il procedimento in parola, a seguito dell'esposto del 25 luglio 2025 inviato dal Sig. Orefice Antonio n.q. di Presidente del sodalizio Asd Centro Volley Orta.

Questi denunciava la pubblicazione sulla pagina Facebook del sig. Sgueglia Pasquale, dirigente del sodalizio Asd Volley Ball FLYER M. DI S. (cod. 130650420), di due post contenenti frasi gravemente volgari ed offensive e, comunque, lesive della persona e del decoro professionale del dirigente Orefice Antonio e del prof. Orefice Mariano, direttore della Scuola Federale di Pallavolo, del seguente tenore



letterale: "...entrambi non valgono 1€questa società chiamiamola così di c...a" o, ancora "...che merde perché non si fanno da parte...".

La Procura Federale, esaminati i due post allegati all'esposto, deduceva la responsabilità disciplinare personale del sig. Sgueglia e quella oggettiva del sodalizio di cui era dirigente, la ASD Volley Ball Flyer in persona del suo legale rappresentante p.t.

Con atto di conclusione delle indagini del 3 settembre 2025 comunicava ad entrambi gli indagati l'intenzione di procedere al loro deferimento davanti al Tribunale Federale.

Con memoria difensiva del 10 settembre 2025, il sodalizio ASD Volley Ball Flyer faceva rilevare la propria assoluta estraneità ai fatti, per avere il sig. Sgueglia pubblicato i post sopra richiamati in data 23 luglio 2025 quando ormai non era più dirigente del sodalizio da quasi un mese avendo interrotto il rapporto già dal 30 giugno del 2025.

Anche il sig. Sgueglia inviava una propria memoria difensiva con la quale esternava le proprie scuse per il comportamento scorretto tenuto nei confronti dei sig.ri Orefice e per aver offeso l'intero movimento della Pallavolo.

Assicurava che non si sarebbero ripetuti simili comportamenti e chiedeva applicarsi una sanzione ridotta possibilmente sotto forma di ammenda.

Allegava al libello difensivo, la lettera di scuse inviata ai sig.ri Orefice ed al sodalizio di appartenenza. La Procura, verificata la affermata interruzione del rapporto con la Volley Ball Flyer nei tempi da questa esposti, inviava atto di deferimento al solo sig. Sgueglia Pasquale.

Il Tribunale convocava, quindi, il prevenuto per l'udienza del 10 dicembre del 2025 da tenersi in modalità telematica.

A detta udienza si collegava, per la Procura, l'avv. Alessandro Guarnaschelli il quale illustrava il deferimento e chiedeva comminarsi adeguata sanzione.

Nessuno si collegava per l'incolpato ed il Collegio si ritirava in camera di consiglio per la decisione

Motivi della decisione

Dall'esame della documentazione in atti e della memoria confessoria depositata dallo Sgueglia, emerge in tutta evidenza la sua grave responsabilità disciplinare per la accertata violazione delle norme di cui all'atto di deferimento sopra richiamate.

Il pentimento mostrato e le lettere di scuse presentate alle parti offese costituiscono una modesta attenuante della responsabilità che si può compensare con l'aggravante contestata, con conseguente emissione del provvedimento sanzionatorio di cui al dispositivo.



P.Q.M.

Il Collegio dispone la sanzione di quattro mesi di sospensione da ogni attività federale a carico del sig. Pasquale Sgueglia.

Roma, 15 Dicembre 2025

Il Presidente

Avv Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 Dicembre 2025